

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 274-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1976

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Roma il 28 maggio 1976

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'Accordo in esame il Governo italiano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese libiche esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia. Analogo impegno assume il Governo libico per le imprese italiane relativamente ai redditi imponibili in Libia. Detto trattamento è riservato anche alle imprese di navigazione aerea, italiane e libiche, che partecipano a servizi in *pool* e ad esercizi in comune di trasporto aereo, limitatamente alla loro quota parte.

Per una corretta applicazione dell'Accordo, nello stesso testo sono definiti i concetti di « esercizio della navigazione aerea » e di « traffico internazionale » ed individuati esattamente i soggetti di tale attività.

La durata dell'Accordo è prevista a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà di denuncia da ciascuna delle due parti contraenti mediante preavviso scritto di sei mesi; in quest'ultimo caso l'Accordo cesserà di avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

Detto Accordo — sul quale hanno espresso parere favorevole le Commissioni 6^a (finanze) e 8^a (lavori pubblici) — è inteso, dunque, nell'ambito della sempre più concreta politica di collaborazione dell'Italia con la Libia, a rendere meno onerosa la gestione dei servizi aerei fra i due vicini Paesi.

Chiedo, pertanto, a nome della 3^a Commissione affari esteri, che questa onorevole Assemblea voglia approvare il presente disegno di legge di ratifica ed esecuzione.

ORLANDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Roma il 28 maggio 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.